



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: “Regolamento regionale in attuazione dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante procedure di iscrizione e cancellazione dell’Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso”
Delibera di Giunta regionale n. 240 del 17 maggio 2022. Reg. Gen. 240**

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Lucia Fortini
Pervenuto tramite PEC ed acquisito al protocollo il 23 maggio 2022 con n. 8957/E

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

IL PRESIDENTE

Deliberazione N.

240

Assessore

Assessore Fortini Lucia



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	05	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

17/05/2022

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunita' -
Approvazione schema di regolamento.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con legge regionale n. 1 del 2 marzo 2020, recante “*Disposizioni in materia di cooperative di comunità*”, la Regione Campania ha inteso riconoscere e promuovere il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità quale strumento per “*soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili*” (cfr. art. 1) al fine di “*contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico*” che si possono manifestare in località regionali (cfr. art. 2), demandando alla Giunta regionale il compito di agevolare la “*predisposizione e realizzazione di progetti integrati*”, rispondenti ad attività e servizi di interesse per la comunità e per il territorio di riferimento, anche attraverso appositi contributi regionali (cfr. artt. 6 e 7);
- b. l'articolo 5 della medesima legge ha previsto l'istituzione, presso la competente struttura amministrativa, dell'Albo regionale delle cooperative di comunità, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità;
- c. l'iscrizione all'Albo è per altro funzionale alla partecipazione alle attività, sostenute dalla Regione Campania, per la valorizzazione delle competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali;
- d. il richiamato articolo 5 della legge regionale prevede che, con apposito regolamento, sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso;

RILEVATO che

- a) sulla base dell'istruttoria svolta dai suddetti uffici regionali, la struttura amministrativa presso cui istituire l'Albo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale, è da individuarsi nella Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Giunta regionale;
- b) in attuazione della richiamata disposizione della legge regionale, i competenti uffici, in raccordo con l'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, giusta nota prot. 2022-4435/UDCP/GAB/UL del 09 marzo 2022, hanno elaborato lo schema di Regolamento recante “*Procedure di iscrizione e cancellazione dell'Albo delle cooperative di comunità, nonché modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso*”;

RITENUTO

- a. di dover individuare nella Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Giunta regionale la struttura amministrativa presso la quale è istituito l'Albo regionale delle cooperative di comunità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2020;
- b. di dover approvare lo schema di Regolamento regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale recante “*Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso*”, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, corredato dalla relazione illustrativa di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento;

- c. di dover inviare la presente deliberazione, ai fini dell'articolo 56 dello Statuto regionale, al Presidente del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. gli artt. 26 e 56 dello Statuto regionale;
- b. la L.R. n 1 del 2 marzo 2020;
- c. la L.R. n. 12 del 24 giugno 2020;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente

1. di individuare nella Direzione Generale Politiche Sociale e Socio-Sanitarie della Giunta regionale la struttura amministrativa presso la quale è istituito l'Albo regionale delle cooperative di comunità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2020;
2. di approvare lo schema di Regolamento regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale recante "*Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso*", di cui all'Allegato A al presente provvedimento, corredato dalla relazione illustrativa di cui all'Allegato B;
3. di inviare la presente deliberazione, ai fini dell'articolo 56 dello Statuto regionale, al Presidente del Consiglio Regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Assessore al ramo delle Politiche Sociali e Socio-sanitarie, alla Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie per quanto di rispettiva competenza e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente/Regione Casa di Vetro, del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2017.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	240	del	17/05/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 05	00

OGGETTO :

Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunita' - Approvazione schema di regolamento.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Fortini Lucia</i>		<i>23/05/2022</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Somma Maria</i>		<i>20/05/2022</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>17/05/2022</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA <i>23/05/2022</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
40 . 2 : Ufficio Legislativo
50 . 5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Allegato A

Schema di Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante "Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso".

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione, le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative di comunità, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), di seguito legge.

Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono iscriversi all'Albo regionale delle cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
2. La Regione Campania verifica il requisito di cui al comma 1 del presente articolo mediante la consultazione dell'Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.
3. Ai fini dell'iscrizione al presente Albo, l'atto costitutivo dei soggetti di cui al comma 1 deve contenere, in aggiunta agli elementi indicati negli articoli 2514, comma 1 e 2521 del Codice civile, specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.
4. Le cooperative di comunità iscritte all'Albo regionale stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente nei territori indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge.
5. Si intendono svolte in via prevalente le attività condotte nei medesimi territori, per le quali i relativi ricavi sono pari o superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della cooperativa di comunità.
6. In conformità al disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge, possono altresì essere iscritte all'Albo regionale le cooperative di comunità aventi sede fuori dal territorio regionale che presentano i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 (Procedura per l'iscrizione all'Albo)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale, il legale rappresentante della cooperativa di comunità presenta alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. L'istanza, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, contiene i seguenti elementi:
 - a) codice fiscale e numero di Partita Iva;
 - b) numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - c) sede legale risultante dal Certificato CCIA;
 - d) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
 - e) elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione delle professionalità, dei titoli di studio e della tipologia di contratto;
 - f) certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
 - g) attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentate;
 - h) attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
 - i) attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.
3. L'istanza di iscrizione deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrati;
 - b) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice civile;
 - c) relazione dettagliata sull'attività già svolta o, se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
 - d) copia del Libro Soci.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica o digitale, nelle forme previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione Campania.
5. La Regione Campania, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURC e sul Portale Telematico.
6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali delle cooperative di comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto di iscrizione, alle cooperative di comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 5

(Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali)

1. Le cooperative di comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie le modifiche dello Statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le cooperative di comunità iscritte nel registro trasmettono contestualmente entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
 - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dall'articolo 2 del presente regolamento;
 - c) rapporto annuale dell'attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni comunicate a norma del comma 1, nonché della documentazione trasmessa in base al comma 2, è di novanta giorni decorrenti dalla ricezione dei medesimi, scaduto il quale, nel caso in cui comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo previsti dall'articolo 2 del presente regolamento, è adottato il provvedimento di cancellazione di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Mantenimento in Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. A pena di cancellazione dall'Albo regionale, le cooperative di comunità mantengono i requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 del presente regolamento e svolgono, in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge, attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 4 dell'articolo 5, la Regione Campania verifica la rispondenza delle attività esercitate e dei servizi prestati dalle cooperative di comunità rispetto a quelli individuati dalla Giunta regionale, attraverso l'esame del rapporto annuale trasmesso dalle medesime in base alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 7
(Cancellazioni dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo regionale avviene con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Politiche sociali e socio-sanitarie o di suo delegato:
 - a) nel caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5;
 - b) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione e per il mantenimento nell'Albo regionale dagli articoli 2 e 6;
 - c) in caso di false dichiarazioni in merito alla sussistenza degli stessi requisiti.
2. La cancellazione può essere disposta anche su istanza della cooperativa di comunità interessata.

Art. 8
(Pubblicità e trasparenza)

1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Campania.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 2 marzo 2020 recante *"Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso"*

Lo schema di Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1, recante *"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"*, definisce i requisiti, modalità di presentazione delle istanze e termini per l'iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative di comunità, a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".

L'iscrizione all'Albo, in particolare, è funzionale alla partecipazione alle attività, sostenute dalla Regione Campania, per la valorizzazione delle competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali.

Il presente schema di regolamento reca disposizioni attuative dell'articolo 5, 2 comma, della medesima legge, il quale prevede che con regolamento *"sono stabilite le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso"*.

Lo schema si compone di 9 articoli.

L'**articolo 1** reca l'oggetto del Regolamento, in termini di disciplina del procedimento di iscrizione e cancellazione dall'istituto Albo Regionale delle cooperative di comunità e di verifica e controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti che presentano domanda di iscrizione al medesimo.

L'**articolo 2** prevede i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

In conformità al disposto dell'articolo 2 della Legge regionale, si è, in primo luogo, richiamata la necessità di iscrizione all'Albo delle società cooperative previsto dall'articolo 2512 c.c., regolamentato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive modificazioni. Tale Albo risulta accessibile dall'apposita piattaforma web dell'indicato Ministero, per effetto, rendendo la sua consultazione immediata da parte delle strutture regionali competenti in merito alla verifica del possesso di tale requisito.

Si è ritenuto, poi, di includere tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale la presenza, negli atti costitutivi delle cooperative, di apposite clausole di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali. Ciò al fine di dare attuazione al disposto del 1 comma dell'articolo 3 della legge regionale.

Si è provveduto, infine, con l'indicazione del requisito di dover operare nei territori indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 2 della medesima legge. Specificando che, conformemente al comma 3, del citato articolo 2, possono essere iscritti all'Albo anche le cooperative aventi sede legale fuori dal territorio regionale e che presentino, pur tuttavia, i requisiti ora citati.

Tenuto conto che la legge regionale richiede, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, che le attività delle cooperative siano svolte "prevalentemente" nei luoghi su citati, si è ritenuto di dover individuare come tali quelle attività dalle quali i ricavi che si traggono sono pari o superiori al 70% dei ricavi complessivi della cooperativa.

L'**articolo 3** reca la procedura per l'iscrizione all'Albo, indicando gli elementi e la documentazione che devono necessariamente contenere le istanze di ammissione, che sono presentate unicamente in formato digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Si è stabilito, inoltre, il termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza per compiere le opportune verifiche in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti previsti per l'iscrizione dal precedente articolo 2 dello schema di regolamento.

L'**articolo 4** dispone le modalità di tenuta dell'Albo regionale da parte dei competenti uffici della Direzione.

L'**articolo 5** contiene gli obblighi di comunicazione che ricadono sulle cooperative di comunità, funzionali all'aggiornamento dell'Albo regionale.

In particolare, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare, a pena di cancellazione dall'Albo, le modifiche dello Statuto, della sede legale o del nominativo del rappresentante legale entro 30 giorni dalla intervenuta modifica.

È stata, poi, individuata la data del 30 giugno di ogni anno quale termine entro il quale ricevere dai medesimi soggetti, a pena di cancellazione dall'Albo: I) copia dell'ultimo bilancio approvato; II) dichiarazione del legale rappresentante che attesti la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 dello schema di regolamento; III) rapporto annuale dell'attività svolta.

Si è stabilito, infine, il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione ora indicata per compiere le opportune verifiche in ordine alla persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 dello schema di regolamento e, in caso di esito negativo, per adottare il provvedimento di cancellazione dall'Albo a norma del successivo articolo 7.

L'**articolo 6** attua il disposto del comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale, per cui le cooperative di comunità iscritte all'Albo sono tenute a *“svolgere attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale”*.

Si è specificato, in particolare, che i competenti uffici della Direzione verificano la rispondenza a queste ultime attraverso la consultazione del *“rapporto annuale dell'attività svolta”* che le cooperative di comunità trasmettono in base al precedente articolo.

È stato, quindi, coordinato il termine per la suddetta verifica a quello di 90 giorni già previsto dal comma 4 dell'articolo 5, in ragione della contestualità della ricezione della documentazione trasmessa dalle cooperative di comunità.

L'**articolo 7** reca le ipotesi di cancellazione dall'Albo regionale.

Questa può avvenire, mediante gli opportuni rinvii al testo regolamentare:

- a) per la mancata comunicazione delle modifiche intervenute o per il mancato rispetto degli adempimenti annuali (giusto il rinvio ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema del regolamento);
- b) per la perdita sopravvenuta dei requisiti previsti per l'iscrizione e per il mantenimento in Albo (*in parte qua*, coordinato con i precedenti articoli 2 e 6 dello schema di regolamento);

In disparte le previsioni di cancellazione già contenute nell'articolato dello schema regolamentare e a cui si è fatto opportuno rinvio, si è ritenuto di aggiungere nel presente articolo le ipotesi di cancellazione: a)

Allegato B

causata dalle false dichiarazioni inerenti alla sussistenza degli stessi requisiti; b) su istanza della cooperativa di comunità interessata ad ottenere la cancellazione.

L'**articolo 8** stabilisce che l'Albo regionale e i relativi documenti sono pubblici ed il diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso l'accesso al Sito regionale.

L'**articolo 9**, infine, dispone l'entrata in vigore del regolamento il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.